

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n° 249)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

DOVERI

Lo studente è puntuale e assiduo alle lezioni e si assenta solo per seri e giustificati motivi, dei quali informa la scuola

Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e tiene in ordine gli oggetti personali.

Lo studente usa un linguaggio corretto, evita le parole offensive e ogni aggressività.

In ogni momento della vita scolastica lo studente mantiene un comportamento serio, educato e corretto, rispettoso del lavoro degli insegnanti e dei compagni.

Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole e accogliente.

Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche in orario extracurricolare, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza.

Lo studente risarcisce i danni causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature, anche in concorso con altri, da un comportamento difforme da quanto previsto nei precedenti articoli.

Lo studente è il tramite per le comunicazioni scuola-famiglia.

Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

Art. 2 - Codice disciplinare

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità individuale e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.

La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione verbale di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.

In caso di atti o di comportamenti che violano le norme del codice penale il dirigente

scolastico, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa lo studente interessato, la famiglia e il consiglio di classe.

L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, prevede l'obbligo della frequenza, con l'indicazione di attività alternative di pubblica utilità, quali la collaborazione ai servizi interni della scuola, attività di volontariato o altre concordate con il coordinatore della classe frequentata dallo studente, lo studente stesso e la famiglia.

Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dei dodici mesi precedenti.. Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazione dei doveri,

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui al comma precedente, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

Richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo durante le lezioni; mancanza ai doveri di diligenza e di puntualità.

Richiamo scritto per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo continuato durante le lezioni; mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità; violazioni non gravi alle norme di sicurezza, allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche e formative.

Allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni, o indicazione di attività alternative di cui all'art. 7, per

assenza ingiustificata e arbitraria, falsificazione della giustificazione o dei documenti scolastici;

turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale

mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza e di puntualità.

Allontanamento dalle lezioni da sei a dieci giorni per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;

Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni per

danneggiamento volontario o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;

molestie continuate nei confronti di altri;

ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o altro personale, avvenuti in scuola o nelle immediate vicinanze; violenza intenzionale;

offese gravi alla dignità della persona;

uso e spaccio di sostanze psicotrope

atti e molestie anche di carattere sessuale

denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare

pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa.

10. L'alunno, che è incorso nelle sanzioni di cui ai punti c. d. e. , nei dodici mesi successivi alla sanzione non può partecipare ai viaggi di istruzione o ad altra attività integrativa o ricreativa individuata dal Consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le attività o per il viaggio lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.

11. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti.

12. Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalle lezioni da cinque a quindici giorni il Consiglio di classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non riceva un danno dall'interruzione temporanea degli studi.

13. Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale o scritto viene data comunicazione scritta allo studente, alla famiglia, all'insegnante coordinatore, ai delegati degli studenti e dei genitori della classe di appartenenza dello stesso.

14. Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe deve motivare alla famiglia, per iscritto, il giudizio relativo al comportamento inadempiente dello studente.

Art. 3 - Organi competenti

L'insegnante è competente per le sanzioni di cui ai comma a, b e c.

Il Dirigente scolastico è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalle lezioni.

Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto; non è consentita l'astensione.

Il Consiglio di classe delibera dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.

Contro la decisione degli organi competenti, che prevedono l'allontanamento dalle lezioni, è ammesso ricorso al Provveditore agli studi, entro 30 giorni dal ricevimento della

comunicazione del provvedimento disciplinare.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare devono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione dell'addebito. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

Art. 4 - Organo di garanzia

Il Consiglio di Istituto nomina un Organo di Garanzia composto da tre insegnanti, due studenti e due genitori, presieduto da un soggetto di elevate qualità morali e civili, esterno alla comunità scolastica, designato all'unanimità dall'organo di garanzia. Il Presidente non ha diritto di voto e svolge funzioni di consulenza.

L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni e delibera il proprio regolamento.

All'Organo di Garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che non comportano l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi devono essere inviati entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. L'Organo di Garanzia delibera entro i 15 giorni successivi al ricorso.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della Scuola secondaria superiore o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria.

Alle riunioni dell'Organo di Garanzia sono ammessi, senza diritto di parola, i rappresentanti del Consiglio di Istituto. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di Garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

Art. 5 - Norma finale

Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno e della Carta dei Servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei docenti.

Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati, all'atto dell'iscrizione, in forma chiara, efficace, completa.

DIRITTI

Il comportamento nei confronti dello studente, da parte di tutta la comunità scolastica, deve essere improntato al riconoscimento e al rispetto della sua dignità personale, anche in ordine alla libertà di espressione individuale.

Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata, che valorizzi le sue potenzialità umane, intellettuali e culturali. Ha diritto a essere educato ai valori di libertà, pluralismo, solidarietà, convivenza democratica, tolleranza culturale, attraverso un insegnamento ispirato ai valori costituzionali.

Lo studente ha diritto alla tutela e alla riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

Lo studente ha diritto a essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; ha diritto di richiedere e di ottenere dai docenti e dal Dirigente scolastico ogni informazione relativa al proprio rendimento e alla partecipazione alla vita della scuola.

Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva. Ha diritto a conoscere all'inizio dell'anno gli obiettivi educativi e didattici trasversali e specifici delle singole discipline, a conoscere i risultati, i criteri di verifica e di valutazione.

Lo studente ha diritto alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari e a conoscere la normativa in materia.

Lo studente ha diritto di scegliere se partecipare alle attività facoltative offerte dalla scuola in orario extrascolastico.

Lo studente ha diritto a esprimere liberamente, mediante consultazione, la propria opinione nel caso in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola.

Lo studente ha diritto a iniziative per il recupero, il sostegno e l'orientamento.

Lo studente ha diritto alla disponibilità e all'utilizzo delle attrezzature della scuola, in base a quanto previsto dal regolamento scolastico.

Lo studente ha diritto a servizi per la promozione della salute, dello stare bene insieme, di assistenza psicologica.

Lo studente ha diritto di riunione e di assemblea a livello di classe, di corso, di istituto, sulla base di interessi comuni; in via ordinaria, ciò è possibile nelle forme previste dalle vigenti norme e dal P.O.F.

Gli studenti hanno diritto a svolgere, in orario extrascolastico, iniziative di carattere culturale o umanitario all'interno della scuola, utilizzandone i locali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico e del Consiglio di Istituto.

Approvato in prima lettura dal Consiglio di Istituto il 24 novembre 2000

Parere del Collegio dei Docenti acquisito il 28 novembre 2000

Parere del Comitato Studentesco del 13 ottobre 2000

Approvato in via definitiva dal Consiglio di Istituto il 12 dicembre 2000

Organo di garanzia approvato il 29 gennaio 2001

Emendamenti approvati dal Consiglio di Istituto il 2 aprile 2001